



COMUNE DI PERUGIA
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
U. O. AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
U.O. PIANIFICAZIONE URBANISTICA

***PIANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI
RADIOELETRICI, DI TELEFONIA MOBILE E DI
RADIODIFFUSIONE***

NORME TECNICHE

Perugia, marzo 2004

Dott.ssa P. Ceccarelli
Geom. C. Cicioni
P.I. F. Cappelletti
Dott. Ing. Arch. E. Antinoro – Dir. U.O. Pianificazione Urbanistica
Dott. Geol. V. Piro – Dir. U.O. Ambiente e P.C. – Responsabile Piano

Indice

ART. 1 Procedure di autorizzazione	pag. 2
ART. 1 bis	pag. 2
ART. 2 Tutela dell'ambiente naturale e dell'immagine paesaggistica complessiva	pag. 2
ART. 3 Tutela degli insediamenti di interesse storico-ambientale	pag. 3
ART. 4 Tutela del Centro Storico Urbano	pag. 3
ART. 5 Tutela dei beni individui sparsi	pag. 4
ART. 6 Tutela dei beni culturali	pag. 4
ART. 7 Tutela dei beni paesaggistici e ambientali	pag. 5
ART. 8 Zone SIC e Zone SIR	pag. 5
ART. 9 Identificazione e tutela delle Aree sensibili	pag. 6
ART. 10 Tutela delle aree a bassa densità abitativa	pag. 7
ART. 11 Obbligo di modifica, adeguamento e delocalizzazione degli impianti esistenti	pag. 7
ART. 12 Monitoraggio ed informazione	pag. 8
ART. 13 Localizzazione di impianti su proprietà del Comune di Perugia	pag. 8
ART. 14 Sanzioni	pag. 9

ART. 1 Procedure di autorizzazione

Sono oggetto delle presenti norme l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi.

In particolare sono soggetti ai procedimenti autorizzatori, di cui agli articoli 87 e 88 del D.lgs. 0.08.2003, n. 259, l'installazione e la modifica delle caratteristiche di emissione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazione elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate all'emergenza sanitaria ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza assegnate.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA Umbria) accerta preventivamente la compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti in base alla L. 22.02.2001, n. 36 ed ai relativi provvedimenti di attuazione.

ART. 1 bis

Gli uffici comunali dovranno dare comunicazione alle Circoscrizioni competenti per territorio, delle richieste di autorizzazione entro dieci giorni dalla loro presentazione, al fine della affissione negli albi delle Circoscrizioni stesse.

ART. 2 Tutela dell'ambiente naturale e dell'immagine paesaggistica complessiva

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 25 della L.R. 24.03.2000, n. 27, e dall'articolo 28 della variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con deliberazione del Consiglio della Provincia di Perugia n. 59/2002, nella tavola 3 del presente Piano sono identificate le aree all'interno delle quali l'installazione o le modifica degli impianti di cui al precedente articolo 1 devono garantire la conservazione dell'ambiente naturale e dell'immagine paesaggistica complessiva. A tal fine, in sede di progettazione esecutiva degli impianti, devono essere garantite forme di contenimento delle strutture aeree e di mitigazione degli impatti visivi. Non è in ogni caso ammessa la localizzazione di detti impianti in posizioni visivamente dominanti e

lungo i crinali percepibili dalla viabilità di interesse regionale e provinciale nonché dalle ferrovie, al fine di garantire la visione di un orizzonte per quanto possibile naturale.

ART. 3 Tutela degli insediamenti di interesse storico-ambientale

Gli insediamenti di interesse storico-ambientale, indicati nella tavola 3 del presente Piano, sono ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza di nuclei urbani, centri minori, complessi unitari ed aggregati rurali, nonché da aree ed insediamenti ad essi strettamente correlati.

In tali ambiti, ove sono tutelati i caratteri peculiari dell'edilizia storica e dei contesti urbanistici e paesaggistici, non è consentita l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, mentre sono consentiti interventi di modifica di quelli esistenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità, di cui all'art. 3, c. 1, lett. d) punto 2 della L. 36/2001, alla realizzazione dei piani di risanamento ed alla mitigazione degli impatti visivi.

ART. 4 Tutela del Centro Storico Urbano

Il Centro Storico Urbano è l'ambito della città di Perugia identificato nella tavola 3 del presente Piano e coincide con le aree di importanza storico-monumentale comprese all'interno delle "mura urbiche" nonché dei grandi parcheggi di scambio ad esso pertinenti. Fanno parte del Centro Storico Urbano anche le seguenti aree poste all'esterno delle "mura urbiche":

- Monteripido e San Matteo degli Armeni
- La piazza e l'area dell'Ospedale di Monteluca,
- L'area del cosiddetto "Toppo di Monteluca" e Via Brunamonti
- L'area di via Enrico dal Pozzo
- Il complesso di San Costanzo
- Il complesso edilizio di Santa Giuliana
- Le aree poste tra via F. Di Lorenzo, via Cacciatori delle Alpi, via XX Settembre, via B. Orsini, via Pellas

- L'area di via O. Antinori e via Pellini
- L'area di "fuori porta" dell'Elce.

In detto ambito, l'installazione di nuovi impianti è possibile solo nel rispetto dei caratteri storici e paesaggistico-ambientali che lo connotano. La progettazione esecutiva degli impianti deve garantire forme di contenimento delle strutture aeree e di mitigazione degli impatti visivi evitando la loro localizzazione in posizione visivamente dominante.

Sono in ogni caso consentiti interventi di modifica degli impianti esistenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità, di cui all'art. 3, c. 1, lett. d) punto 2 della L. 36/2001, alla realizzazione dei piani di risanamento ed alla mitigazione degli impatti visivi.

ART. 5 Tutela dei beni individui sparsi

I beni individui sparsi sono gli edifici indicati nella tavola 3 del presente Piano, già identificati dal vigente PRG, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 53/74, quali "beni culturali sparsi nel territorio".

In tali edifici, la realizzazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1 e le modifiche di quelli esistenti sono possibili nel rispetto dei caratteri tipologici e costruttivi, così come definito dagli articoli 44, 45, 46 e 49 del Testo Unico delle Norme di Attuazione del nuovo PRG.

ART. 6 Tutela dei beni culturali

Ai fini della localizzazione degli impianti di cui all'articolo 1 sono considerati "beni culturali" gli edifici monumentali o di rilevanza architettonica tutelati ai sensi del Titolo Primo del D.lgs. n. 490 del 29.10.1999 (*in seguito* ... parte seconda del D.lgs n 41 del 22.01.2004).

In tali edifici, ancorché non evidenziati nella tavola 3 del presente Piano, l'installazione di nuovi impianti, la modifica o l'adeguamento di impianti esistenti, sono possibili solo nel rispetto dei caratteri artistici, storici e paesaggistico-ambientali da essi posseduti, previa acquisizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 23 del D.lgs. n. 490 del 29.10.1999 (*in seguito* ... alla parte seconda del D.lgs n 41 del 22.01.2004).

ART. 7 Tutela dei beni paesaggistici e ambientali

I beni paesaggistici e ambientali sono gli immobili e le aree di cui al Titolo Secondo del D.lgs. n. 490 del 29.10.1999 (*in seguito* ... parte terza del D.lgs n 41 del 22.01.2004). Tali ambiti sono indicati nella Tavola 3 o, comunque, identificati nella Tavola A3 – Ricognizione dei vincoli archeologico, monumentali, paesaggistici, idrogeologico ed idraulico – della Parte Strutturale del PRG.

In detti immobili ed aree, la localizzazione di nuovi impianti, la modifica e l'adeguamento degli impianti esistenti sono possibili solo nel rispetto degli obiettivi di salvaguardia dei valori del paesaggio, anche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, previa autorizzazione di cui all'articolo 151 del D.lgs. n. 490 del 29.10.1999 (*in seguito* ... alla parte terza del D.lgs n 41 del 22.01.2004).

La progettazione esecutiva degli impianti deve garantire forme di contenimento delle strutture aeree e di mitigazione degli impatti visivi. Non è in ogni caso ammessa la loro localizzazione in posizioni visivamente dominanti e lungo i crinali percepibili dalla viabilità di interesse regionale e provinciale nonché dalle ferrovie, nazionale e regionale.

ART. 8 Zone SIC e SIR

Sono gli ambiti del territorio comunale riconosciuti quali “zone di interesse comunitario” (SIC) e “zone di interesse regionale” (SIR).

In tali zone, individuate nella Tavola 3 del presente Piano, non è consentita l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1.

Sono soltanto possibili interventi di modifica di quelli esistenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità, di cui all'art. 3, c. 1, lett. d) punto 2 della L. 36/2001, alla realizzazione dei piani di risanamento ed alla mitigazione degli impatti visivi.

ART. 9 Identificazione e tutela delle Aree sensibili

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della Legge Regionale n. 9/2002, sono considerate "aree sensibili", le aree identificate nella Tavola 3 del presente Piano, nonché quelle di cui all'allegato A alle presenti norme.

Le aree identificate nella Tavola 3 coincidono con:

- le aree ad alta densità abitativa, prevalentemente residenziali, comprendenti i comparti definiti dal PRG e le aree pubbliche, le aree di circolazione e le aree verdi ad essi prospicienti, aventi, per le zone omogenee B, indice di densità edilizia fondiaria maggiore di 15.000 mc/ha e, per le zone omogenee C, indice di densità territoriale maggiore di 15.000 mc/ha;
- le aree ove insistono strutture di tipo assistenziale (ospizi e case di riposo, centri di assistenza per soggetti disabili o svantaggiati in genere, residenze per anziani, collegi ed analoghe strutture organizzate anche per l'infanzia, pubbliche e private) comprendenti i comparti definiti dal PRG e le aree pubbliche, le aree di circolazione e le aree verdi ad essi prospicienti;
- le aree ove insistono strutture di tipo sanitario (ospedali, case di cura e cliniche private, ambulatori pubblici e day hospital, residenze sanitarie protette) comprendenti i comparti definiti dal PRG e le aree pubbliche, le aree di circolazione e le aree verdi ad essi prospicienti;
- le aree ove insistono strutture di tipo educativo (nidi d'infanzia, scuole materne e dell'obbligo, scuole medie superiori, università, centri di formazione esercenti attività assimilabili a quelle delle scuole) comprendenti i comparti definiti dal PRG e le aree pubbliche, le aree di circolazione e le aree verdi ad essi prospicienti.

Per le strutture riportate nell'allegato A alle presenti norme, l'area sensibile è costituita dagli edifici, dalle loro pertinenze e dalle aree di circolazione ad essi prospettanti.

In tutte le aree sensibili, di cui al presente articolo:

- non possono essere localizzati nuovi impianti di cui all'articolo 1 delle presenti norme;
- devono essere rispettati gli obiettivi di qualità di cui all'art. 3, c. 1, lett. d) punto 2 della L. 36/2001;
- per gli impianti esistenti, l'Amministrazione Comunale, al fine di garantire la tutela ambientale, attiva le procedure di delocalizzazione previste all'articolo 11 delle presenti norme.

ART. 10 Tutela delle aree a bassa densità abitativa

In tutte le zone omogenee B aventi indice di densità edilizia fondiaria inferiore o uguale a 15.000 mc/ha e nelle zone omogenee C con indice di densità territoriale inferiore o uguale a 15.000 mc/ha, indicate nella cartografia del PRG, la localizzazione di nuovi impianti, in ogni caso rispondenti ad esigenze non altrimenti risolvibili di adeguamento e sviluppo delle reti, è subordinata alla individuazione di siti non direttamente occupati da abitazioni, quali aree adibite a parcheggio, aree verdi (esclusi i parco-giochi per l'infanzia), fasce di rispetto, ecc.

ART. 11 Obbligo di modifica, adeguamento e delocalizzazione degli impianti esistenti

Nei casi previsti dalle vigenti normative e nelle situazioni di incompatibilità individuate dalle presenti norme, l'Amministrazione Comunale, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità, così come definiti dalla L. 36/2001, e la tutela ambientale, ordina la modifica, l'adeguamento o la delocalizzazione degli impianti radioelettrici di cui all'articolo 1.

Pertanto,

- a norma dell'art. 10 della L. 241/90 il responsabile del procedimento provvede a trasmettere al/ai gestore/i titolare/i dell'impianto un avviso di avvio del procedimento per la modifica, o per l'adeguamento o per la delocalizzazione dell'impianto stesso, stabilendo un congruo tempo per garantire la partecipazione al procedimento dei soggetti interessati;
- successivamente, con motivato provvedimento, che tenga conto dell'eventuale documentazione pervenuta, il responsabile del procedimento ordina la modifica, l'adeguamento o la delocalizzazione dell'impianto, indicando i tempi per l'attuazione dell'intervento e, in caso di delocalizzazione, gli eventuali siti alternativi. In ogni caso il termine assegnato non sarà superiore a mesi tre;
- il provvedimento è notificato al/ai gestore/i titolare/i dell'impianto.

Laddove i gestori si attivino autonomamente per la rimozione di impianti esistenti in aree sensibili, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità e la tutela ambientale, il Comune concorre all'attuazione dell'intervento mettendo a disposizione, a costo di locazione favorevole, siti alternativi.

ART. 12 Monitoraggio ed informazione

L'Amministrazione Comunale provvede, con l'ausilio dell'ARPA e della Università di Perugia, Facoltà di Ingegneria, al monitoraggio periodico dei livelli di campo elettromagnetico nel territorio comunale.

Almeno ogni sei mesi, al fine di garantire una costante informazione alle popolazioni interessate, con particolare riferimento ai livelli di esposizione ai campi elettromagnetici, l'Amministrazione Comunale rende noti, nelle forme di massima diffusione, i dati relativi a:

- numero e localizzazione di nuovi impianti autorizzati
- valore dei livelli di campo elettromagnetico misurati
- procedimenti di modifica, adeguamento e delocalizzazione avviati e portati a termine.

I soggetti titolari degli impianti oggetto delle presenti norme sono tenuti a fornire ogni informazione, al Comune di Perugia ed all'ARPA, per rendere possibile il monitoraggio periodico dei livelli di campo elettromagnetico nel Comune di Perugia.

L'accesso alle informazioni relative ai dati suddetti è assicurato a chiunque ne faccia richiesta, senza obbligo di dover dimostrare il proprio interesse, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, all'articolo 12, comma 7bis, e all'articolo 13 bis del vigente Regolamento Comunale per il diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni.

ART. 13 Localizzazione di impianti su proprietà del Comune di Perugia

In attuazione degli impegni contenuti nel Protocollo d'intesa tra ANCI e Ministero per le Comunicazioni, sottoscritto in data 17.12.2003, il Comune di Perugia:

1. verificherà, congiuntamente ai gestori, qualora emergano oggettive impossibilità di utilizzo dei siti indicati dal programma di sviluppo della rete (per ragioni di carattere tecnico, urbanistico-edilizio, ambientale...) le alternative di localizzazione, nel rispetto dei vincoli dimensionali tecnici della rete;

2. metterà a disposizione, ove possibile, aree ed immobili pubblici per l'installazione degli impianti di telefonia cellulare, al fine di favorirne la migliore collocazione sul territorio comunale, con particolare riferimento alla minimizzazione degli impatti ambientali e, comunque, nel rispetto degli obiettivi di qualità stabiliti dalla L. 36/2001.

ART. 14 Sanzioni

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dall'atto autorizzatorio, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti degli impianti di cui all'articolo 1, si applica la sanzione di cui all'articolo 15, comma 4, della L. 36/2001, consistente nella sospensione dell'atto autorizzatorio da due a quattro mesi.

In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato.